

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BRUNO TABACCI

La seduta comincia alle 14,50.

Discussione delle proposte di legge Senatori Maconi ed altri: Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale (Approvata, in un testo unificato, dalla 10^a Commissione permanente del Senato) (3834); Gambini ed altri: Norme per la disciplina del franchising (95); Mazzocchi ed altri: Disciplina del franchising (1523); Perrotta: Disciplina del franchising (4702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Maconi ed altri: « Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale », già approvata, in un testo unificato, dalla 10^a Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 marzo 2003; dei deputati Gambini ed altri: « Norme per la disciplina del franchising »; Mazzocchi ed altri: « Disciplina del franchising »; e del deputato Perrotta: « Disciplina del franchising ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge Maconi ed altri n. 3834, Gambini ed altri n. 95, e Mazzocchi ed altri n. 1523, adottando quale testo base la proposta di legge Maconi ed altri, di cui è stato elaborato un nuovo testo a seguito dell'approvazione di emendamenti.

Sul provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V, VI e XIV.

Il prescritto numero di deputati ha richiesto il trasferimento in sede legisla-

tiva, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 10 marzo scorso.

Nella seduta odierna avrà luogo la discussione generale delle proposte di legge, con le repliche del relatore e del Governo, e si procederà all'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

Comunico che il tempo complessivo per la discussione generale è di 6 ore e 30 minuti così ripartite: relatore 15 minuti; Governo 15 minuti; richiami al regolamento 5 minuti; interventi a titolo personale 45 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi è pari a 5 ore e dieci minuti, così ripartite: Forza Italia 1 ora; Democratici di sinistra-l'Ulivo 45 minuti; Alleanza nazionale 38 minuti; Margherita-DL-l'Ulivo 35 minuti; UDC 32 minuti, Lega nord Federazione Padana 31 minuti; Rifondazione comunista 30 minuti; gruppo misto 39 minuti.

Il tempo complessivo per l'esame degli articoli fino alla votazione è di 4 ore e 18 minuti, così ripartite: relatore 15 minuti; Governo 15 minuti; richiami al regolamento 5 minuti; tempi tecnici 15 minuti; interventi a titolo personale 30 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi è pari a 2 ore e 58 minuti, così ripartite: Forza Italia 40 minuti; Democratici di sinistra-l'Ulivo 30 minuti; Alleanza nazionale 20 minuti; Margherita, DL-l'Ulivo 18 minuti; UDC 15 minuti; Lega nord Federazione Padana 12 minuti; Rifondazione comunista 10 minuti; gruppo misto 33 minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di illustrare il provvedimento di relatore, onorevole Gambini.

SERGIO GAMBINI, *Relatore*. Signor presidente, utilizzerò per l'intervento una piccola parte del tempo a mia disposizione, anche perché non ho intenzione di ripetere la relazione che ho già svolto in sede referente.

Mi limito solamente a sottolineare che, a seguito di quella relazione, segnalai quattro profili problematici presenti nel testo del Senato. In ogni caso, durante l'esame in sede referente, tale testo è stato modificato in maniera significativa e sono state trovate delle ragionevoli ed efficaci soluzioni. Inoltre, vista la sostanziale condivisione che vi è stata in sede referente e l'attesa di questo provvedimento da parte degli operatori dei settori della distribuzione commerciale, chiedo di adottare come testo base per l'esame del provvedimento in sede legislativa la proposta di legge senatori Maconi ed altri n. 3834, nel testo risultante dall'esame in sede referente. Chiedo, inoltre, che si possa celermente stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia a intervenire.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Sulla base delle indicazioni del relatore, propongo che venga adottato come testo base con il seguito dell'esame il testo predisposto nel corso dell'esame in sede referente della proposta di legge senatori Maconi ed altri: Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale, n. 3834 (*vedi allegato*), e che il termine per la presentazione delle proposte emendative sia fissato alle ore 18 di lunedì 22 marzo 2004. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 30 marzo 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale.
C. 3834 sen. Maconi, C. 95 Gambini, C. 1523 Mazzocchi, C. 4702 Perrotta

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 3834, RISULTANTE DALL'ESAME IN SEDE REFERENTE, ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Definizioni).

1. L'affiliazione commerciale (*franchising*) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, *know-how*, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.

3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:

a) per *know-how*, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il *know-how*, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il *know-how* comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato,

che il *know-how* deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;

c) per *royalties*, una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;

d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.

ART. 2.

(Ambito di applicazione della legge).

1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all'articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedi-

cato esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale di cui al comma 1 dell'articolo 1.

ART. 3.

(Forma e contenuto del contratto).

1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.

3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.

4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:

a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;

b) le modalità di calcolo e di pagamento delle *royalties*, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;

c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;

d) la specifica del *know-how* fornito dall'affiliante all'affiliato;

e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di *know-how* da parte dell'affiliato;

f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;

g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

ART. 4.

(Obblighi dell'affiliante).

1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;

c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;

d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;

e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia

da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla *privacy*;

2. Negli allegati di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 l'affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalle predette lettere *d)*, *e)* ed *f)*, dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all'estero.

ART. 5.

(Obblighi dell'affiliato).

1. L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.

2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.

ART. 6.

(Obblighi precontrattuali di comportamento).

1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.

2. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.

3. L'aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall'affiliante.

ART. 7.

(Conciliazione).

1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2003, n. 5.

ART. 8.

(Annullamento del contratto).

1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

ART. 9.

(Norme transitorie e finali).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione

commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dell'articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le

disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

